

REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 12 maggio 2018

INDICE

- Art.1 - Costituzione del Comitato Etico
- Art.2 - Funzione del Comitato Etico
- Art.3 - Designazione dei candidati e delle candidate
- Art.4 - Cause di incompatibilità
- Art. 5 - Cause di ineleggibilità, di decadenza e di rinuncia
- Art.6 - Cooptazione
- Art.7 - Presidenza
- Art.8 - Convocazione
- Art.9 - Validità della riunione e delle delibere
- Art.10 - Scioglimento del Comitato
- Art.11 - Segreteria e verbali
- Art. 12 - Compiti
- Art.13 - Informazione ai soci e relazione annuale
- Art. 14 - Strumenti operativi

Art.1 - Costituzione del Comitato Etico

È costituito il Comitato Etico così come stabilito dall'Assemblea secondo quanto previsto all'art. 48 dello Statuto di Banca Etica, organismo composto da cinque a sette componenti scelti tra persone di alto profilo etico e morale. Le persone componenti il Comitato Etico sono elette dall'Assemblea e durano in carica tre anni. La carica di componente il Comitato Etico non è delegabile. Per tale carica è previsto solo il rimborso, su richiesta, delle spese sostenute a piè di lista.

Art.2 - Funzione del Comitato Etico

Al Comitato Etico spetta "una funzione consultiva e propositiva affinché la banca si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità", così come sono individuati dallo Statuto, in particolare dagli art.4 e 5, nonché nel rispetto del Codice Etico.

Art.3 - Designazione dei candidati e delle candidate

1. Il Consiglio di Amministrazione comunica alle persone socie il rinnovo del Comitato Etico 120 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione in cui avviene l'elezione affinché possa aver luogo l'individuazione e la segnalazione dei candidati e delle candidate. Le persone candidate possono essere designate secondo queste modalità:
2. I Portatori di Valore, come definiti all'art. 26 bis dello Statuto di Banca Etica e all'art. 14.6 del Regolamento Assembleare, entro 45 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea, comunicano al Consiglio di amministrazione i nominativi disponibili a far parte dell'elenco delle persone candidate. In particolare, ciascun Portatore di Valore potrà comunicare nominativi con i seguenti limiti e nel rispetto dei criteri di genere come definiti nello Statuto di Banca Etica:
 - fino a due persone fisiche per ciascun Coordinamento di Area;
 - fino a quattro persone fisiche per il Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento;
 - fino a due persone fisiche per il Coordinamento dei soci lavoratori.
3. Sono ammesse candidature di persone accompagnate da firme di almeno 100 soci e socie; ciascuna persona socia potrà sostenere una sola candidatura.
4. Ogni candidatura deve essere accompagnata da:
 - una scheda che presenti il profilo della persona candidata;
 - un curriculum vitae in un formato standard fornito dalla banca una dichiarazione preventiva della stessa sulla sua disponibilità a ricoprire tale incarico;
 - un'autodichiarazione di insussistenza delle cause previste dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

I candidati e le candidate devono conoscere e condividere i valori enunciati negli artt. 4-5 dello Statuto di Banca Etica, nel Codice Etico di Banca Etica, nel manifesto della Finanza Etica e nel manifesto di Banca Etica; è opportuno inoltre che abbiano una buona conoscenza del mondo economico e finanziario.

5. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione delle persone socie tutte le candidature di cui sopra almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione nella quale avviene l'elezione del Comitato Etico.

Art.4 - Cause di incompatibilità

Per assicurare la necessaria trasparenza e indipendenza di giudizio, la nomina a componente del Comitato Etico è incompatibile con i seguenti ruoli e incarichi:

- componente del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Probitari della Società;
- Ministro, Sottosegretario di stato o Parlamentare nazionale o europeo;
- Presidente, Assessore e Consigliere Regionale o Consigliere delle Province a Statuto Speciale;
- Presidente o Assessore Provinciale;
- Sindaco o Assessore di un Comune capoluogo di Provincia;
- Presidente o Responsabile politico o legale a livello nazionale di organizzazioni di

rappresentanza dei/le potenziali fruitori/trici dell'attività della banca.

Non possono essere inoltre nominati componenti del Comitato Etico tutti coloro che abbiano rapporti di lavoro anche autonomo, collaborazioni e consulenze, con il Gruppo Banca Popolare Etica.

Art. 5 - Cause di ineleggibilità, di decadenza e di rinuncia

Non possono essere eletti alla carica di componente del Comitato Etico coloro che abbiano subito condanne o abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico, che amministrino imprese od organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, e che si trovano comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico della Società.

L'Assemblea può derogare alle disposizioni contenute nel precedente comma per ciò che attiene ai procedimenti penali o condanne relative a comportamenti indotti da una libertà di coscienza coerente con la missione e i valori della banca o a reati colposi.

Nel caso in cui un/una componente risulti assente ingiustificato per più di due volte consecutive alle riunioni del Comitato Etico decade dall'incarico salvo contraria deliberazione dello stesso Comitato.

Qualora un/una componente del Comitato Etico sia chiamato a ricoprire uno degli incarichi o ruoli indicati nell'art.4 del presente regolamento, egli decade automaticamente.

Qualora un/una componente del Comitato Etico intenda rinunciare all'incarico deve darne pronta e motivata comunicazione al Comitato Etico ed al Consiglio di Amministrazione affinché quest'ultimo possa informare le persone socie.

Art.6 - Cooptazione

In caso di cessazione di propri/ie componenti per le cause di cui all'art. 5 del presente regolamento, il Comitato Etico può ripristinare il numero previsto cooptando, nel rispetto dell'equilibrio di genere, fino ad un massimo di due persone tra le prime non elette. La cooptazione dovrà essere comunicata dal Presidente del Comitato, in forma scritta, alla persona interessata e da questi accettata.

I/Le componenti cooptati/e saranno confermati/e nell'incarico dalla prima Assemblea utile.

Art.7 – Presidenza

Il Comitato Etico elegge tra i suoi componenti un/una Presidente ed un/una Vice Presidente che durano in carica per l'intero mandato.

Art.8 – Convocazione

Il Comitato Etico si riunisce presso la sede della banca o presso altra sede previamente concordata tra i/le suoi/e componenti, su convocazione del/la Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, del/la Vicepresidente.

L'avviso di convocazione ai componenti, deve essere inviato - o via posta o via posta elettronica – con almeno 15 giorni di anticipo dalla data di riunione e deve contenere l'ordine del giorno della stessa.

Il Comitato Etico si riunisce altresì per iniziativa di almeno la metà dei/le suoi/e componenti.

Art.9 - Validità della riunione e delle delibere

Il Comitato Etico è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei/le suoi/e componenti.

Le deliberazioni del Comitato Etico sono valide se assunte dalla maggioranza assoluta dei/le componenti presenti alla votazione.

Qualora un/una componente del Comitato Etico sia legato/a ad una realtà finanziata dalla banca, deve astenersi nel caso in cui il Comitato Etico venga chiamato ad esprimersi su tale realtà.

Art.10 - Scioglimento del Comitato

Il Comitato Etico è sciolto qualora venga meno la maggioranza dei/le suoi/e componenti o vi sia una comprovata evidenza di impossibilità di funzionamento dello stesso Comitato. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare prontamente le persone socie di tale situazione e ad

avviare la procedura prevista dall'art.3 del presente regolamento per il rinnovo dell'organismo. La prima assemblea utile dichiara lo scioglimento del Comitato Etico precedente e provvede alla elezione del nuovo Comitato Etico.

Art.11 - Segreteria e verbali

Il Comitato Etico affida le funzioni di segreteria ad una persona da esso nominata che può anche essere esterna al Comitato Etico. Il/la segretario/a, su mandato del/la Presidente, del/la Vicepresidente o della maggioranza dei componenti, cura la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni, la conservazione degli atti e la trasmissione, in tempi brevi, di copia del verbale di ogni riunione, sottoscritta dal/la Presidente della seduta e dal/la segretario/a verbalizzante, al Consiglio di amministrazione, al Comitato dei Probiviri e al Collegio Sindacale della Società. Il Comitato Etico determina i destinatari e le destinatarie, i contenuti e la periodicità della diffusione dei propri verbali.

Art. 12 – Compiti

Il Comitato Etico, in quanto organismo di garanzia e di rappresentanza etica, collabora con l'Organismo di Vigilanza circa l'applicazione, la funzionalità e l'adeguatezza del Codice Etico. In particolare:

1. esprime pareri, in forma collegiale, sulle attività della Banca, sulla sua operatività, sulle sue scelte (su richiesta e/o per sua libera iniziativa), pur nel rispetto di una sana dialettica societaria;
2. sollecita e monitora la coerenza tra i principi ispiratori, lo stile di lavoro e le scelte operative della Banca, valorizza le indicazioni di carattere generale fornite dall'Assemblea delle persone socie;
3. risponde ad eventuali quesiti, posti da organi della società, e dai Portatori di Valore;
4. è di norma invitato nella figura del/la Presidente (o di altro componente da lui/lei designato) alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
5. può sottoporre al Consiglio di amministrazione:
 - proposte di modifiche o integrazioni allo Statuto, al Codice Etico ed ai Regolamenti societari;
 - strumenti di formazione, da affiancare a quelli previsti dagli altri organi della Banca, indirizzati agli/alle operatori/operatrici e agli/alle amministratori/amministratrici della società;
 - studi ed analisi sull'evoluzione dei contenuti e delle forme della finanza etica.
6. Per adempiere alla sua funzione, il Comitato Etico può accedere alla documentazione, prodotta dagli organi e organismi della Banca, avvalendosi del supporto segretariale predisposto dalla struttura operativa.

Ogni osservazione del Comitato Etico, comprensiva di eventuali proposte di adeguamento, è inviata in forma scritta al Consiglio di amministrazione che la esamina nella prima seduta utile e in merito alla quale è tenuto a rispondere per iscritto. Qualora l'osservazione coinvolga altri organi ed organismi della banca, questi dovranno essere preventivamente interpellati dal Comitato al fine di esporre le motivazioni delle proprie scelte o azioni.

Art.13 - Informazione ai soci e relazione annuale

In attuazione dell'art. 48 dello Statuto, il Comitato Etico «della sua attività informa l'Assemblea dei soci una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio» redigendo una relazione, sottoscritta da tutti i/le suoi/e componenti, che deve essere inviata a tutte le persone socie in tempo utile prima dell'Assemblea di approvazione del bilancio. Il Comitato Etico invierà periodicamente una comunicazione alle persone socie inerente la propria attività, utilizzando gli strumenti informativi della società.

Art. 14 - Strumenti operativi

Banca Etica, per lo svolgimento delle funzioni del Comitato Etico, mette a disposizione un servizio di segreteria organizzativa e si impegna a fornire le risorse economiche necessarie.